



COMUNE DI COAZZE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 4 – 10050 COAZZE (TO) Tel. 011/9340056-9349109

Fax 011/9340429

P.I. 01865570012 – C.F. 86003010013

ORDINANZA N. 23/22

DEL 19/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DAGLI USI DOMESTICI.

IL SINDACO

Considerato:

- che il protrarsi delle condizioni di siccità e la mancanza di precipitazioni stanno causando una sostanziale diminuzione della portata idrica delle sorgenti che alimentano l'acquedotto pubblico;
- che è necessario porre particolare attenzione all'uso dell'acqua al fine di evitarne un consumo eccessivo e inappropriato;

Rilevata la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure per invitare la popolazione al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali, ovvero il divieto di utilizzo dell'acqua per usi diversi da quello domestico al fine di evitare l'insorgenza di possibili emergenze;

Attesa la sussistenza di motivi di contingibilità e urgenza;

Ravvisata la necessità di intervenire immediatamente, per la tutela delle risorse idriche che alimentano il nostro acquedotto e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica);

Ravvisata la necessità di preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all'uso umano, alimentare e per gli allevamenti di bestiame, riducendo tutto ove possibile gli emungimenti di acqua potabile dal civico acquedotto per scopi diversi da quelli primari;

Ritenuta la propria competenza all'emissione del suddetto procedimento ai sensi artt. 50 c. 5e 6 – 54 c. 2e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Visto l'art. 98 della D.lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che *"coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'alimentazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi"*

ORDINA

Con effetto immediato e fino a nuova disposizione, il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione di giardini, prati, orti, lavaggio di corti e piazzali (se non per precise esigenze sanitarie) riempimento piscine e qualsiasi altro uso diverso dal consumo umano e/o animale (allevamenti). Tuttavia, considerato il momento di difficoltà economica cui verso l'intero Paese, in via eccezionale e limitatamente ai casi dove non sia possibile utilizzare altre fonti di approvvigionamento idrico ad eccezione dell'acqua potabile, viene consentito l'annaffiamento degli orti al fine di salvaguardare le colture necessarie al fabbisogno alimentare familiare.

AVVERTE

le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 obblative in via breve secondo le modalità di cui alla legge 689/81

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili spechi

DISPONE

La presente ordinanza sia inviata all'Ufficio Polizia Municipale ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute e al Gestore del servizio idrico per competenza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della stessa ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della stessa ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1972 n. 1199.



IL SINDACO
ALLAIS Arch. Paolo